



DETERMINA N.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LUBIANA

VISTI	gli atti e i provvedimenti richiamati nell'Allegato n. 1 della presente Determina;
VISTO	il D.M. n. 3618/0667 del 17 dicembre 2020, con cui Stefano Faggioli è stato nominato Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (chiamato d'ora in poi "I'IC");
VISTO	il Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
CONSTATATO	che, seguendo le istruzioni del Messaggio della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese n. 0025652 del 16 febbraio 2022 e del Messaggio della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale n. 0025657 del 16 febbraio 2022, l'Ambasciata d'Italia in Slovenia ha richiesto con il Messaggio n. 454 del 3 marzo 2022 che nell'ambito delle risorse del "Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero" previste nel Bilancio dello Stato per il 2022, siano concessi all'IIC:
CONSTATATO	<ul style="list-style-type: none">• per l'insieme dei progetti proposti dall'IIC, Euro 126.000,00,• per l'iniziativa intitolata "Verga 100", Euro 5.000,00 (cinquemila/00); che tramite il Messaggio n. 0076895 del giorno 11 maggio 2022 l'Ufficio III della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale:
RITENUTO	<ul style="list-style-type: none">• ha comunicato che per tale insieme di progetti sarà erogato all'IIC un importo totale di Euro 100.000,00 (centomila/00);• non ha imposto all'IIC un determinato riparto di quest'ultimo fra gli stessi progetti; che l'unanime eminenza ascritta all'opera di Giovanni Verga nell'alveo della cultura italiana, renda assai opportuno celebrare il centenario della morte di questo scrittore;
RITENUTO	che fra gli eventi dai quali è composta l'iniziativa intitolata "Verga 100", quello che consiste in uno spettacolo teatrale tratto dalla novella "La roba" di Giovanni Verga e dato in italiano dal Gruppo Teatrale Italiano dell'Università di Lubiana "Maschere nude", sia la manifestazione culturale che più meriti d'esser attuata per la sua idoneità ad avvicinare all'opera del suddetto scrittore il pubblico sloveno che conosce la lingua italiana, a valorizzare l'impegno che gli studenti dai quali detto Gruppo è composto, hanno profuso nel preparare nel loro corso accademico di teatro lo stesso spettacolo, a favorire in tali studenti una più profonda conoscenza dell'opera di Giovanni Verga nonché a stimolare l'apprendimento dell'italiano in chi fra loro non è di madrelingua italiana;
CONSIDERATO	che la prima rappresentazione di detto spettacolo (chiamata d'ora in poi "la Prima") è stata prevista a Lubiana per le ore 20:00 del 19 maggio 2022;
CONSIDERATO	che il Consolato Generale d'Italia in Capodistria ha espresso la propria disponibilità a collaborare nel dare a Isola d'Istria per le ore 20:00 del 24 maggio 2022 una replica di detto spettacolo coprendo la spesa relativa allo spazio in cui rappresentarla, e che questa spesa ammonta a non più di Euro 700,00 (settecento/00);
CONSIDERATO	che non è remota la possibilità che a questa replica si aggiungano nel corso del 2022 al massimo quattro repliche realizzabili in una o più località della Slovenia;
STIMATO	che sulla base di quanto finora illustrato, e di ogni altro elemento conosciuto dall'IIC alla data della presente Determina, il fabbisogno finanziario relativo allo spettacolo sopra descritto (e chiamato d'ora in poi "l'Evento"), non superi l'ammontare di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per quest'importo di Euro 3.500,00 la copertura finanziaria in termini di cassa;
ACCERTATO	che nel cap. III.01 "Manifestazioni culturali" delle Uscite del summenzionato Bilancio lo stanziamento disponibile alla medesima data, consente d'impegnarvi detto importo di Euro 3.500,00;
RITENUTO	opportuno soddisfare con una parte di detto importo di Euro 100.000,00 il fabbisogno finanziario sopra definito;



OSSERVATO	che per le ragioni fin qui esposte, l'Evento può esser aggiunto alla Lista degli Eventi riferita al summenzionato Bilancio;
PRESO ATTO	della conseguente necessità di ottenere per la Prima la disponibilità di uno spazio sito a Lubiana e idoneo alla medesima;
CONSTATATO	che in base alla richiesta dell'IIC Društvo Gledališče Glej – avente la davčna številka SI38017423 (e chiamato d'ora in poi "AP") – ha fatto pervenire all'IIC la proposta registrata nel protocollo dell'IIC il 18 maggio 2022 al n. 0000221 (e chiamata d'ora in poi "la Proposta");
CONSIDERATO	che della Proposta forma parte integrante un modello contrattuale finale che AP e l'IIC hanno ottenuto apportando a un modello contrattuale iniziale di AP le modificazioni proposte dall'IIC ed accettate da AP, (e che è chiamato d'ora in poi "il Modello");
CONSTATATO	che il contratto concluso da AP e dall'IIC in base al Modello (e chiamato d'ora in poi "il Contratto"), ha un oggetto composto da un elemento principale – che consiste nel co-produrre la Prima insieme con l'IIC – e da un elemento derivato – che è formato dai servizi definiti dagli artt. 2 e 3 del Modello;
CONSTATATO	che secondo il Modello l'apporto dato da AP quale coproduttore della Prima, risulta composto dalle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">• contribuire a promuovere la Prima;• gestire inviti, prenotazioni e bigliettazione relativi alla Prima;
OSSERVATO	che per questo motivo il Modello prevede che l'IIC esegua quale coproduttore della Prima qualunque attività risulti necessaria a realizzare la Prima e differisca da quelle testé elencate;
RITENUTO	che il riparto delle obbligazioni fra i coproduttori della Prima stabilito dal Modello, soddisfi appieno gli interessi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
CONSTATATO	che nella promozione della Prima il Modello garantisce all'IIC un grado di visibilità adeguato al suo status diplomatico nonché proporzionale all'apporto dato dall'IIC alla realizzazione della Prima;
OSSERVATO	che pertanto il Modello è conforme al co. 2 dell'art. 4 del D.M. n. 392 del 1995;
CONSTATATO	che ai sensi del Modello l'IIC non deve ad AP corrispettivi o indennizzi per il fatto che AP l'ha autorizzato ad impiegarne i segni distintivi ai fini della Prima;
OSSERVATO	che perciò il Modello soddisfa appieno gli interessi del MAECI relativi a tali segni;
CONSTATATO	che, determinando a norma del combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, il valore del contratto attraverso il quale acquisire i servizi che sono definiti dagli artt. 2 e 3 del Modello (e chiamati d'ora in poi collettivamente "la Fornitura"), e, se necessario, impiegando a tal fine i saggi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C457/01 (intitolata <i>Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio</i> e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del giorno 11 novembre 2021), si ricava che tale valore non è superiore al tetto d'Euro 40.000,00 netti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fissato dalla lettera a) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017;
OSSERVATO	che per questa ragione il medesimo art. 7 consente all'IIC d'individuare l'affidatario della Fornitura tramite affidamento diretto, anche non preceduto dalla consultazione di due o più operatori economici;
CONSTATATO	che, nel procurarsi la Fornitura ai sensi del citato art. 7, l'IIC, essendo un Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), non è soggetto né all'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati telematici riservati alle acquisizioni di beni o di servizi attuate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, né all'obbligo di ricorrere alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici S.p.A. (CONSIP) né all'obbligo di aderire ai contratti comunque stipulati dalla CONSIP, né all'obbligo di ricorrere ad altri tipi di centralizzazione della spesa o di aggregazione di quest'ultima;



- PRESO ATTO di ciò che nell'ambito della Proposta AP ha dichiarato in merito ai requisiti previsti dall'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017;
- RITENUTO che alla luce dei corrispettivi che in passato l'IIC ha pagati per le forniture analoghe alla Fornitura, e delle condizioni del mercato nel quale tali forniture sono scambiate, la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), netta dell'IVA, che nella Proposta AP ha chiesto quale corrispettivo della Fornitura, è un congruo compenso onnicomprensivo della Fornitura;
- CONSTATATO che il Modello contiene previsioni incompatibili con gli artt. 14 e 17 del D.M. n. 192 del 2017;
- CONSTATATO che nella negoziazione con AP l'IIC ha esaurito il proprio potere negoziale ottenendo che AP abbia incorporato il Modello nella Proposta e che abbia accettato di farla nel modo richiestogli dall'IIC;
- CONSTATATO che la grande scarsità di spazi teatrali a Lubiana rende assai improbabile trovare per la Prima spazi teatrali alternativi a quello di AP, prima ancora che un altro operatore economico avente tali spazi e disposto a concludere un contratto compatibile con gli artt. 14 e 17 del D.M. n. 192 del 2017;
- CONSTATATO che per questo motivo l'IIC risulterebbe impossibilitato a procurarsi la Fornitura, ove rifiutasse di acquisirla mediante un contratto incompatibile con questi articoli;
- CONSIDERATO che, esercitando il potere d'indirizzo dato all'Amministrazione Centrale del MAECI dall'art. 3 della Legge n. 401 del 1990 e dal co. 1 dell'art. 5 del D.M. n. 392 del 1995, la Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni (DGAI) con i Messaggi n. 0047750 e n. 0083327 del 2018 ha fornito il Modello D1, chiamato "Contratto o lettera incarico affidamento diretto semplificato" e consistente nella frase di seguito riportata: *"Il documento contrattuale può consistere in: adesione a proposta contrattuale o preventivo formulato dall'operatore economico contattato; adesione a un modello generale di contratto utilizzato dall'operatore economico contattato; contratto preparato dalla sede (ci si può ispirare al modello A2 per l'affidamento diretto ordinario)."*;
- OSSERVATO che risulta ragionevole ritenere che colle espressioni *"modello generale di contratto"* e *"proposta contrattuale ... formulato dall'operatore economico contattato"* la DGAI abbia voluto indicare condizioni generali di contratto o clausole che in generale sono irrispettose degli artt. 14 e 17 del D.M. n. 192 del 2017 o di altre norme del medesimo Decreto, perché l'operatore economico da cui sono imposte, non le ha preparate alla luce del D.M. n. 192 del 2017 allo specifico fine di contrarre colle stazioni appaltanti ivi definite;
- CONSIDERATO che pertanto con gli atti d'indirizzo consistenti nei due citati Messaggi, la DGAI ha dato al D.M. n. 192 del 2017 l'interpretazione che in via generale gli Uffici esteri del MAECI possono concludere contratti incorporanti condizioni generali di contratto o clausole incompatibili colle previsioni dello stesso Decreto, ogniqualevolta risulti loro impossibile acquisire altrimenti un qualsiasi bene, lavoro o servizio;
- CONSIDERATO che contro l'inadempimento di AP il Modello prevede per l'IIC efficaci strumenti di tutela;
- RITENUTO che dunque, nell'addivenire al Contratto, l'IIC possa prescindere dalle summenzionate previsioni;
- CONSTATATO che la natura della Fornitura rende oggettivamente impossibile variare secondo il co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 la prestazione consistente nella Fornitura;
- CONSTATATO che il Contratto andrà eseguito fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- RILEVATO che ai sensi del co. 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 le norme del D.P.R. n. 62 del 2013 relative all'appaltatore e al suo personale non possono essere considerate norme di principio dello stesso Decreto Legislativo, perché in quest'ultimo non vi è nemmeno rinvio alle medesime;
- CONSTATATO che il Modello impone all'IIC di pagare ad AP il compenso della Fornitura in un'unica soluzione;



- CONSIDERATO che tanto la natura della Fornitura quanto il modesto ammontare del compenso della Fornitura avrebbero comunque reso opportuno pagarla in un'unica soluzione;
- CONSTATATO che il Modello impone all'IIC di pagare ad AP il corrispettivo della Fornitura, subito dopo aver ricevuto da AP la corrispondente fattura;
- CONSIDERATO che l'IIC avrebbe comunque pagato ad AP non oltre la scadenza fissata da AP, questo corrispettivo, solo dopo aver ricevuto da AP la corrispondente fattura;
- CONSTATATO che il Modello non esclude la possibilità dell'IIC di pagare ad AP il compenso della Fornitura, solo dopo aver controllato la regolare esecuzione della Fornitura;
- CONSIDERATO che pertanto, nell'eseguire il Contratto, l'IIC possa fare in modo di pagare ad AP tale compenso, solo dopo aver controllato la regolare esecuzione della Fornitura;
- CONSTATATO che con riguardo alla Fornitura AP, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto alla fatturazione elettronica di cui ai commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007;
- CONSTATATO che riguardo all'affidamento della Fornitura l'IIC non deve acquisire il codice unico di progetto (CUP);
- CONSTATATO che AP, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto a osservare la normativa italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e loro successive modifiche e dall'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 (e chiamata d'ora in poi "la NTF");
- CONSTATATO il fatto che il Contratto non ricade fra quelli definiti alla lettera c) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 ed al co. 3 dello stesso articolo;
- CONSTATATO che ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 questo fatto implica che, salvi i casi d'impossibilità o di estrema difficoltà individuati ai sensi dell'art. 24 del medesimo Decreto, gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010, siano sostituiti dall'obbligo dell'IIC di pagare con modalità tracciabili il compenso della Fornitura;
- CONSTATATO che nulla impedisce che il compenso della Fornitura sia pagato tramite lo strumento tracciabile del bonifico bancario;
- PRESO ATTO degli strumenti di pagamento disponibili nella Repubblica di Slovenia, e in specie di quelli resi disponibili all'IIC dalla banca affidataria dei servizi di cassa e tesoreria dell'IIC;
- CONSTATATO che alcuni di tali strumenti di pagamento sloveni – come i corrispondenti strumenti italiani – includono una casella dedicata alla causale del pagamento, e che nessuno di tali strumenti sloveni – a differenza di detti strumenti italiani – include una casella dedicata al CIG;
- CONSTATATO che negli strumenti di pagamento sloveni che includono la casella della causale del pagamento, questa casella può essere composta da un numero di caratteri inferiore a quello dei caratteri dai quali è formato il CIG;
- OSSERVATO che la situazione degli strumenti di pagamento sloveni fin qui descritta, può essere un ostacolo oggettivo e insuperabile al fatto che riguardo al pagamento del compenso della Fornitura l'IIC rispetti la NTF;
- RILEVATO che il Modello non contiene una previsione secondo cui AP assicuri con una cauzione o con altra garanzia reale o personale l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte da AP tramite il Contratto;
- RILEVATO che alla luce del modesto valore della Fornitura le consuetudini del mercato sloveno non avrebbero comunque permesso all'IIC d'ottenere che AP assicurasse tramite una cauzione o con altra garanzia reale o personale l'adempimento di tali obbligazioni;
- CONSTATATO che, determinando il valore del Contratto secondo il combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01, si ottiene che tale valore non supera la soglia stabilita dal combinato composto dalla lettera b) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 e dall'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;



CONSIDERATO	che per questa ragione l'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017 dà all'IIC facoltà d'inserire nel Contratto una clausola secondo cui AP deve assicurare con garanzia fideiussoria l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte tramite il Contratto da AP;
OSSERVATO	che pertanto, al fine di addivenire al Contratto, l'IIC può non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017;
CONSTATATO	il fatto che il Contratto va eseguito nella Repubblica di Slovenia;
CONSTATATO	che l'IIC ha sede e opera unicamente in un Paese dell'Unione Europea;
CONSTATATO	che dal diritto della Repubblica di Slovenia l'IIC è considerato struttura di pertinenza dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica di Slovenia;
CONSIDERATO	che secondo il D.M. n. 51 del 2012 queste ultime due constatazioni implicano che sia alla collaborazione nel realizzar la Prima sia alla Fornitura si applichi esclusivamente la normativa della Repubblica di Slovenia che regola salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
OSSERVATO	che il Modello è coerente colla previsione con cui il D.M. n. 51 del 2012 prescrive di applicare tale normativa alla medesima collaborazione e alla Fornitura;
CONSTATATO	che il Modello contiene queste previsioni riferite alla collaborazione nel realizzare la Prima e alla Fornitura: <ul style="list-style-type: none">• AP provvede a proprio nome e per proprio conto ad assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare le persone di cui AP necessita per adempiere le obbligazioni impostegli dall'Accordo;• AP adempie agli obblighi conseguenti al fatto di assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;
RITENUTO	che le previsioni testé riportate, tutelino nel modo migliore gli interessi del MAECI;
CONSTATATO	che ai Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013 l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha dato seguito indicando all'IIC limiti di diritto sloveno entro i quali il MAECI e qualunque altro soggetto pubblico italiano sia sottoposto alla normativa italiana su accessibilità, comunicazione, trasparenza e pubblicazione di atti e informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sono tenuti ad adempiere nella Repubblica di Slovenia gli obblighi impostigli dalla medesima normativa italiana;
RITENUTO	che l'indirizzo così espresso dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia, sia coerente sia con il Regolamento (UE) 2016/679 e in ispecie con il sistema formato dai considerando n. 153 e 154 e dagli artt. 4, 5 e 6, sia colla Direttiva (UE) 2016/943 e in particolare col sistema formato dal considerando n. 11 e dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
RILEVATO	che in caso di controversie relative all'esecuzione del Contratto l'interesse principale e sostanziale dell'IIC è di norma quello d'ottenere che AP collabori nella maniera più tempestiva, solerte ed efficace alla realizzazione della Prima e alla Fornitura;
CONSTATATO	che il Modello individua il diritto della Repubblica di Slovenia quale <i>lex contractus</i> e attribuisce al foro di Lubiana la competenza sulle liti comunque inerenti al Contratto;
OSSERVATO	che questa previsione del Modello è coerente con l'interesse principale e sostanziale dell'IIC di ottenere che AP esegua il Contratto in maniera regolare e puntuale;
CONSTATATO	che ai sensi del diritto della Repubblica di Slovenia la forma dei contratti ai quali il Contratto va ricondotto, è libera e può pertanto consistere anche in uno scambio di lettere cartacee o di lettere cartacee scansionate e inviate per posta elettronica;
CONSTATATO	che a norma del co. 2 dell'art. 4 del D.M. n. 392 del 1995 la parte che nel Contratto riguarda la collaborazione alla realizzazione della Prima, può essere pure conclusa in forma di scrittura privata o in forma di scambio di lettere;
CONSIDERATO	che secondo la lettera (ii) del co. 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 la parte che nel Contratto riguarda la Fornitura, dev'essere in forma scritta;
CONSTATATO	che secondo la Proposta il Contratto sarà concluso in forma scritta;
RILEVATO	che l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha determinato secondo il co. 6 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 la lingua nella quale l'IIC deve formare gli atti delle procedure di affidamento svolte a norma dello stesso Decreto;



RITENUTO	che in ogni caso sarebbe stato opportuno motivare la scelta della lingua nella quale il Contratto sarà formato;
CONSTATATO	che secondo la Proposta il Contratto andrà formato in lingua slovena;
CONSTATATO	che la Proposta è fatta in sloveno e che AP è una persona giuridica di diritto sloveno;
RITENUTO	che per questi due motivi l'IIC avrebbe comunque scelto come lingua del Contratto lo sloveno;
RILEVATO	che secondo il Modello l'efficacia del Contratto dovrà decorrere dal momento in cui il Contratto risulterà concluso;
CONSTATATO	che secondo il sistema formato dall'art. 7 della Legge n. 401 del 1990, dall'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e dal co. 1 dell'art. 8 della Legge n. 147 del 2000, il Contratto non è soggetto ad atti autorizzativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né ad atti approvativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
OSSERVATO	che per questo motivo nel Contratto non debbono essere inserite clausole che: <ul style="list-style-type: none">• sospendono l'efficacia del Contratto fino al momento in cui tali atti approvativi divengano tutti efficaci e detto controllo preventivo abbia esito positivo,• prevedono l'automatica risoluzione del Contratto, se almeno uno degli stessi atti non diviene efficace o se lo stesso controllo preventivo abbia esito negativo;
OSSERVATO	che per questo motivo l'efficacia del Contratto avrebbe comunque potuto decorrere dal momento in cui il Contratto sarebbe risultato concluso;
OSSERVATO	che l'elemento principale dell'oggetto del Contratto nonché la natura collaborativa del rapporto costituito fra AP e l'IIC tramite lo stesso, implicano che, se per qualunque motivo una delle sue parti viene a mancare, venga a mancare pure la ragion d'essere del Contratto;
RITENUTO	che pertanto il Modello faccia implicito divieto ad AP e all'IIC di cedere il Contratto;
CONSTATATO	che l'oggetto del Contratto comporta l'oggettiva impossibilità sia di prorogarlo sia di rinnovarlo;
PRESO ATTO	della comunicazione registrata nel protocollo dell'IIC al n. 0000228 il 24 dicembre 2021 e indicante le acquisizioni di beni e di servizi per le quali l'IIC può ottenere nel 2022 l'esenzione dall'IVA;
PRESO ATTO	che l'acquisizione della Fornitura potrebbe non rientrare fra queste acquisizioni;
STIMATO	che alla somma di Euro 500,00 – chiesta da AP quale corrispettivo della Fornitura – corrisponde al lordo dell'IVA – calcolata prudenzialmente con aliquota ordinaria – un ammontare di Euro 610,00 (seicentodieci/00);
CONSTATATO	che la spesa di Euro 610,00 – che consegue all'acquisizione della Fornitura – non è pluriennale;
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per detto importo di Euro 610,00 la copertura finanziaria in termini di cassa;
ACCERTATO	che nel cap. III.01 “Manifestazioni culturali” delle Uscite del summenzionato Bilancio lo stanziamento disponibile alla stessa data, consente d'impegnarvi lo stesso importo;

DETERMINA

- (1) che nella Lista degli Eventi riferita al Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2022, sia aggiunto l'Evento dando allo stesso il titolo “Verga 100 – La roba” nonché prevedendo una spesa di Euro 3.500,00 a carico dell'IIC e una spesa di Euro 700,00 a carico del Consolato Generale d'Italia in Capodistria;
- (2) che con AP sia concluso un contratto gli elementi essenziali del quale sono delineati nel preambolo della presente Determina;
- (3) che, considerando che lo stesso contratto prevede fra l'altro l'acquisizione della Fornitura, si addivenga alla sua conclusione tramite affidamento diretto;
- (4) che, a decorrere dalla data della presente Determina, nel conto corrente di gestione dell'IIC l'importo di Euro 610,00 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa derivante dal predetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;



- (5) che, a decorrere dalla data in cui il predetto contratto diventa efficace, nel cap. III.01 “Manifestazioni culturali” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell’IIC per il 2022 l’importo d’Euro 610,00 sia impegnato per la spesa derivante dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualunque altra spesa e che, se l’obbligazione che impone la spesa derivante dallo stesso contratto, non si estingue entro il 2022, così sia fatto all’inizio d’ogni anno successivo al 2022 nel cap. III.01 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell’IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;
- (6) che il giorno in cui la Fornitura sia assoggettata all’IVA, e, dopo che la Fornitura sia stata assoggettata all’IVA, il giorno in cui diventa efficace un qualunque incremento della corrispondente aliquota dell’IVA, siano di conseguenza adeguati impegno e accantonamento eseguiti secondo i precedenti punti n. 4 e n. 5;
- (7) che dal giorno in cui l’obbligazione dell’IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l’eventuale differenza fra l’importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 6, e l’importo che forma oggetto del pagamento, sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell’IIC;
- (8) che dal giorno in cui l’obbligazione dell’IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l’eventuale differenza fra l’importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 5 e n. 6, e l’importo formante oggetto del pagamento, sia disimpegnata nel suddetto cap. III.01;
- (9) che dal giorno in cui l’obbligazione dell’IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per qualunque causa diversa dall’adempimento, l’importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 6, sia disaccantonato nel conto corrente di gestione dell’IIC e l’importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 5 e n. 6, sia disimpegnato nel suddetto cap. III.01.

Lubiana



ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL GIORNO 18 MAGGIO 2022
SULLA COLLABORAZIONE ALLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE
DELLO SPETTACOLO TEATRALE TRATTO DALLA NOVELLA "LA ROBA" DI GIOVANNI VERGA
E DATO IN ITALIANO DAL GRUPPO TEATRALE ITALIANO DELL'UNIVERSITÀ DI LUBIANA "MASCHERE NUDE",
E SULL'APPALTO DEI SERVIZI INERENTI AL TEATRO DOVE LA MEDESIMA RAPPRESENTAZIONE SARÀ DATA

I) DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) e in particolare i considerando n. 153 e 154 nonché gli artt. 4, 5, 6 e 49
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4

II) LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare il co. II dell'art. 97
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e in particolare gli artt. 12, 16, 16-bis, 17 e 19
- Codice Civile e in particolare gli artt. 1455 e 1456
- D. Lgt. n. 692 del 1° agosto 1945
- D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947
- D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955 e in particolare gli artt. 27 e 28
- Legge n. 463 del 4 luglio 1959
- D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e in particolare il co. VI dell'art. 30, gli artt. 86 e 168 e il co. I dell'art. 269
- D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971
- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e in particolare l'art. 17-ter
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 25
- D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 48-bis
- D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 53, 54, 67, 71, 163 e 169
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990 e in particolare gli artt. 1 e 2
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e in particolare i Capi II e V
- Legge n. 329 del 5 novembre 1990
- Legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e in particolare gli artt. 7, 8, 14 e 15
- D.-L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992, e in ispecie gli artt. 3-bis e 3-ter
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 335 del giorno 8 agosto 1995 e in particolare l'art. 2
- D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e in particolare il co. 212 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 182 del 30 aprile 1997
- D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e in particolare l'art. 6.
- Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e in particolare il co. 1 dell'art. 1
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e in particolare l'art. 26



- Legge n. 147 del 26 maggio 2000 e in particolare l'art. 8
- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e in particolare l'art. 58
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e in particolare l'art. 11
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e in particolare i co. 65 e 67 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- D. Lgs. n. 307 del 15 dicembre 2006
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare i co. 188, 449 e 450 dell'art. 1
- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare i commi da 96 a 115 e 117 e i commi da 209 a 213 dell'art. 1 e il co. 574 dell'art. 2
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare il co. 2 dell'art. 3
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in particolare i co. 225 e 226 dell'art. 2
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e in particolare l'art. 34
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e in particolare gli artt. 3 e 6
- D.-L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e in particolare l'art. 27
- D.-L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 8
- D.-L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e in particolare l'art. 1
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare i commi 15, 16, 27, 32 e 34 dell'art. 1
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare il co. 157 e 158 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- D.-L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli art. 9, 10 e 25
- Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e in particolare i commi da 54 a 89 dell'art. 1
- D.-L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e in particolare il co. 12-undecies dell'art. 10
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e in particolare l'art. 7
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare gli artt. 1, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 48, 63, 80, 94, 95, 102 e 163
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e in particolare gli artt. 10 e 12

III) ATTI REGOLAMENTARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed in particolare gli artt. 36, 37, 41, 45, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 92, 93, 94, 101, 102, 219, 221, 222 e da 269 a 276
- D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994
- D.M. n. 392 del 27 aprile 1995 e in particolare gli artt. 4, 17, 18, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 47, 48, 63, 72, 79 e 83
- D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010
- D.M. n. 51 del 16 febbraio 2012 e in particolare gli artt. 3 e 4
- D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
- D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- D.M. n. 192 del 2 novembre 2017
- Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011, del 29 aprile 2013, del 22 ottobre 2013
- Delibera dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con le Delibere del giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015
- Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 2 marzo 2011 e n. 243 del 15 maggio 2014
- Comunicato dell'AVCP del 18 dicembre 2012
- Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016



- Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni
- Comunicati del Presidente dell'AVCP del 7 settembre 2010 e del 2 maggio 2011
- Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016,
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Aggiornamento del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016*)
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Tempistiche di acquisizione del CIG*)
- Delibera dell'ANAC n. 1 del giorno 11 gennaio 2017
- Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, emanate dall'ANAC e pubblicate nel suo sito web

IV) ATTI D'INDIRIZZO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EMESSI AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 1990

- Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013, n. 0196458 del 2014, n. 0250369 del 2015, n. 0013852, n. 0053975, n. 0131674 e n. 0142820 del 2017, n. 0056480 e n.0078761 del 2018
- Messaggi del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali n. 0034992, n. 0085903 e n. 0182747 del 2018 e n. 0036654 e n. 0052971 del 2019
- Messaggio dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero n. 0120868 del 2019
- Messaggi dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0082296 del 2012 e n. 0154012 del 2016
- Messaggi dell'Ufficio VIII della DGSP n. 0069899 del 2017
- Messaggi della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 0001542, n. 0047750, n. 0083327 e n. 0114695 del 2018

V) ATTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Sentenza n. 5444 del 1° aprile 2003, colla quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha precisato che i contratti conclusi dalle Amministrazioni Pubbliche, devono avere a pena di nullità la forma scritta
- Relazione intitolata "L'attività contrattuale delle Amministrazioni Statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto" e approvata dalla Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 3/2013/G del 16 maggio 2013, e in specie la seguente parte del punto n. 6 del paragrafo intitolato *Conclusioni e raccomandazioni*: "salvo [...] gli acquisti da farsi all'estero segnalati dal M.A.E., [...], si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'inderogabilità delle disposizioni, in materia di ricorso a tutti gli strumenti informatici di acquisto"
- Risposta a interpello n. 15 del 28 settembre 2018 (*Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*)
- Risposta a interpello n. 17 del 28 settembre 2018 (*IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212*)

VI) NORMATIVA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

- *Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)* (Uradni list RS, št. 43/11) e in particolare l'art. 39
- *Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)* (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)
- *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)* (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- *Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)* (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) e in particolare gli artt. 21, 47, 75 e 106
- Normativa slovena sulla proprietà intellettuale e in particolare la *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)* (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)
- *Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)* (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)
- *Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo* (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09, 82/11 in 109/13)
- Parere legale sull'obbligo di allegare a istanze e dichiarazioni copia d'un documento d'identità o di riconoscimento (registrato nel protocollo dell'IIC il 22 ottobre 2021 al n. 0000159)